



Università degli Studi di Catania

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Lavori di manutenzione straordinaria nei circuiti fan coils della Torre Est e del piano Elevazione nel sito Torre Biologica nel C.U. di S. Sofia.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Redatto:

Per. Ind. S. Anastasi



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. A. Pappalardo)

CAPO I

OGGETTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Art. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste relative ai *"lavori di manutenzione straordinaria nei circuiti fan coils della Torre Est e del piano Elevazione nel sito Torre Biologica nel C.U. di S. Sofia"* mediante la sostituzione in opera delle due elettropompe gemellari non idonee alla funzione che devono svolgere in termini di portata e prevalenza, compreso la realizzazione di tutte le opere meccaniche, elettriche ed edili necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto.

Art. 2.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori a base d'asta, compresi nell'appalto, ammonta, ad € 7.591,61 (diconsi euro settemilacinquecentonovantuno/61), oltre I.V.A. al 22 %.

Art. 3.

DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere e forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, come appresso indicato:

- smontaggio e trasporto in deposito indicato dalla D.LL. delle elettropompe esistenti;
- fornitura e posa in opera delle due nuove elettropompe, compreso le opere di modifica alle tubazioni;
- assistenza edile ed impiantistica per la corretta installazione delle due nuove elettropompe nel loro complesso;

Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione si riserva di affidare, in tutto od in parte, ad altra Ditta, senza che l'Appaltatore possa fare alcun'eccezione o richiedere compenso alcuno.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 4.

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DELLE LEGGI E DELLE NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni stabilite:

- nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori, adottato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, in tutto ciò che non sia previsto o in opposizione con le disposizioni espresse nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- nel D. Leg.vo 50/16 e successive integrazioni o modificazioni;
- nel Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 (articoli ancora in vigore);

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche UNI e CEI attinenti nonché:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti d'attuazione e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella regione Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le prescrizioni tecniche dell'ASL, dei VV.FF., comunali e dell'INAIL competenti.

L'impresa è tenuta a verificare le discordanze fra le prescrizioni del presente Capitolato e quelle dettate da eventuali nuove norme e leggi, in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, uniformando a queste ultime la realizzazione degli impianti, previo consulto ed approvazione della D.L.

Art. 5.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i di opere specializzate "OS28".

Art. 6.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di cui al D.M. 19/04/2000 n.145;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;

- c) l'elenco prezzi;
- d) il computo metrico;
- e) il piano operativo di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, espressi anche in un unico documento, che la Ditta dovrà redigere.

Art. 7.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1 Cauzione provvisoria

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7.2 Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara

realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazioni Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'Amministrazione Appaltante in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

7.3 Polizza assicurativa RCT

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 8.

ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di

opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8.1 Consegna generale

La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.

8.2 Consegna frazionata

Nel caso in cui per i lavori in appalto manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna frazionata.

8.3 Consegna parziale

L'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna dei lavori anche in più tempi successivi purché coerenti con il cronoprogramma dei lavori, con verbali frazionati, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella del verbale di consegna parziale.

Art. 9.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il presente contratto avrà durata massima di **15 (quindici) giorni**, con decorrenza dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 108 comma 4 del D.lgs 50/2016 rimane stabilita nella misura **dell'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ultimazione dei lavori.

L'accertamento dell'avvenuto completamento dei lavori sarà fatto su insindacabile giudizio della D.L. che redigerà all'uopo apposito certificato.

Per le eventuali sospensioni, riprese e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato Generale e nel regolamento.

Art. 10.

PAGAMENTI

L'Amministrazione appaltante, si impegna a corrispondere, all'impresa aggiudicataria la somma di contratto pattuita in unica rata posticipata, dietro presentazione di fattura, che sarà liquidata dall'Area della Progettazione, Sviluppo Edilizio e della Manutenzione ad ultimazione dei lavori, dopo aver verificato il perfetto funzionamento dell'impianto ed approvato il del certificato di regolare esecuzione. La restituzione della cauzione definitiva, avverrà, previo accertamento della regolare posizione nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), anch'essa dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione

Art. 11.

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro **giorni 90** dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Art. 12.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Si stabilisce che il Certificato di Regolare Esecuzione, verrà emesso non oltre **mesi 3 (tre)** dalla data d'ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 13.

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO

La realizzazione dei lavori dovrà essere conforme alle indicazioni di progetto riportate negli elaborati e comunque a perfetta regola d'arte e rispondente alle vigenti normative.

Nel corso dello svolgimento dei lavori il Direttore dei Lavori può disporre l'esecuzione di verifiche e prove preliminari intese ad accertare che la fornitura dei componenti necessari all'esecuzione

dell'opera quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali ed alle specifiche tecniche richieste e che sia garantita la funzionalità dei componenti costituente l'opera.

Art. 14.

GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Ai sensi della vigente normativa l'impresa assuntrice ha l'obbligo di garantire il regolare funzionamento degli impianti installati e dell'opera eseguita per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di installazione di ogni singolo lavoro oggetto del presente contratto, contro i danni ed i difetti di funzionamento che possono dipendere dalla cattiva qualità dei materiali impiegati o da deficienze di montaggio, regolazione e di messa in opera che si dovessero rendere evidenti durante l'utilizzo degli stessi.

Ciò comporterà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla sostituzione delle parti danneggiate o difettose e/o alla esecuzione delle riparazioni o regolazioni che eventualmente si rendessero necessarie per ripristinare l'efficienza dell'impianto interessato e comunque sino a che il certificato di regolare esecuzione non assuma carattere definitivo ovvero per due anni dall'emissione di detto certificato.

Art. 15.

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere previste per l'esecuzione dell'appalto saranno computate a corpo, verificando la rispondenza a quanto previsto nella designazione delle opere da eseguire. Eventuali opere in economia saranno valutate mediante apposite liste settimanali della manodopera.

Art. 16.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI.

I prezzi unitari offerti in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi e nell'analisi.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc.) nessuna eccettuata, che sia sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.
- d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti, scarichi in ascesa, etc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta della Ditta.

Art. 17.

EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le seguenti modalità:

- a) desumendoli dai prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Art. 18.

OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 e 14 del "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici" adottato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 e tutti quelli indicati nel capitolato speciale tipo per appalti di lavori, edito dal Ministero LL.PP., oltre a tutti gli altri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La Ditta appaltatrice avrà l'onere di provvedere ad una verifica iniziale dell'opera da eseguire.

A completamento dei lavori sarà a totale carico della Ditta assuntrice il primo avviamento degli impianti da parte del centro di assistenza autorizzato, comprese tutte le operazioni di taratura e configurazione, anche in relazione alle richieste della D.L.

Dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo provvisorio l'Impresa dovrà consegnare:

- i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventuali parti di impianto per i quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge;
- tutti gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite, in duplice copia comprendenti: schemi elettrici e schemi funzionali relativi agli impianti eseguiti, aggiornati secondo le variazioni eventualmente apportate nel corso dei lavori;
- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature e sistemi installati.

Art. 19.

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa assuntrice l'imposta di bollo, di registro, e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 20.

DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania, presso persona o uffici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21

CONTROVERSIE

Tutte le controversie saranno risolte secondo le vigenti norme di legge in materia di opere pubbliche.